

MOBILITA' DI MARCA SPA

VIA POLVERIERA, 1 – 31100 TREVISO

P. IVA 04498000266

REGOLAMENTO

PER L'ATTIVITA' NEGOZIALE DELLA SOCIETA'

DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE

In vigore dal 12.3.2014
Revisione_rev.01

Sommario

ART.1.	Ambito di applicazione	4
ART.2.	Attività negoziale	4
ART.3.	Definizioni	4
ART.4.	Principi generali	5
ART.5.	Efficacia amministrativa ed economicità	5
ART.6.	Divieto di artificioso frazionamento	5
ART.7.	Soglie per le procedure in economia	5
ART.8.	Soglie per le procedure di gara pubblica sub europee	5
ART.9.	Calcolo delle soglie	6
ART.10.	Potere autorizzativo e di spesa	6
ART.11.	Responsabile del contratto - Individuazione, funzioni e responsabilità	6
ART.12.	Spese	7
ART.13.	Spese in contanti – di cassa	7
ART.14.	Autorizzazione a contrarre	7
ART.15.	Forme e modalità di pubblicità	8
ART.16.	Selezione degli operatori economici	8
ART.17.	Procedure di selezione	8
ART.18.	Criteri di aggiudicazione	9
ART.19.	Commissioni giudicatrici	9
ART.20.	Requisiti ed avalimento (servizi e forniture)	9
ART.21.	Sede della gara e criteri di aggiudicazione	10
ART.22.	Offerta	10
ART.23.	Prezzi e corrispettivi	11
ART.24.	Garanzia a corredo dell’offerta	11
ART.25.	Documentazione di ammissione	11
ART.26.	Non ammissione	13
ART.27.	Commissione Giudicatrice e seduta di gara	13
ART.28.	Aggiudicazione	14
ART.29.	Offerta irrevocabile	15
ART.30.	Anormalità delle offerte e verifica dei requisiti	15
ART.31.	Procedure ristrette	15
ART.32.	Procedure negoziate	15
ART.33.	Principi generali	15
ART.34.	Criteri di aggiudicazione	16

ART.35.	Pubblicità e termini per le procedure di gara relative a lavori.....	17
ART.36.	Requisiti e avvalimento.	17
ART.37.	Norme specifiche.....	18
ART.38.	Procedure ristrette.	18
ART.39.	Procedura negoziata.....	18
ART.40.	Criteri di aggiudicazione e anomalia dell’offerta.....	19
ART.41.	Sistemi di qualificazione	19
ART.42.	Dialogo tecnico	20
ART.43.	Centrali di committenza	20
ART.44.	Accordo quadro	20
ART.45.	Incarichi di progettazione.....	21
ART.46.	Aggiudicazione definitiva.....	21
ART.47.	Verifica requisiti aggiudicatario.....	21
ART.48.	Stipula del contratto.....	22
ART.49.	Garanzie contrattuali.....	22
ART.50.	Assicurazioni	24
ART.51.	Penali per inadempienze	24
ART.52.	Rinnovo e proroga del contratto	24
ART.53.	Subappalto.....	25
ART.54.	Imballo e peso	25
ART.55.	Resa	25
ART.56.	Trasporto	25
ART.57.	Campioni di fornitura	25
ART.58.	Consegna	26
ART.59.	Collaudo.....	26
ART.60.	Pagamenti.....	27
ART.61.	Interessi	28
ART.62.	Modalità di proposizione delle contestazioni – Accordo bonario.....	28
ART.63.	lingua italiana	28
ART.64.	Foro competente.....	28
ART.65.	Norme finali ed entrata in vigore	29

ART.1. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1. Il presente Regolamento disciplina l'attività negoziale sotto soglia europea della Società Mobilità di Marca SPA, con sede a Treviso (31100), in via Polveriera n. 1, Tel. +390422588311, Fax +390422588xxx, e-mail: info@mobilitadimarca.it; PEC: mobilitadimarca@legalmail.it; www.mobilitadimarca.it; C.F. e P. IVA: 04498000266, di seguito definita anche MOM SPA., ai sensi dell'art. 238 comma 7 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

ART.2. ATTIVITÀ NEGOZIALE

- 2.1. L'attività negoziale si esplica con la stipulazione di contratti, a cui si perviene tramite negoziazione diretta, confronto concorrenziale, procedura di gara. In generale dal contratto derivano impegni di spesa o previsioni di ricavo.
- 2.2. L'attività negoziale è effettuata ad opera e sotto la responsabilità di unità organizzativa a ciò preposte, nell'ambito delle competenze e dei limiti di spesa a ciascuna di esse attribuiti da apposita disposizione organizzativa.
- 2.3. L'attività negoziale per la stipulazione di contratti di importo superiore alla soglia europea è realizzata nel rispetto delle norme contenute nella Parte III del Codice dei Contratti Pubblici emanato con Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
- 2.4. L'attività negoziale per la stipulazione di contratti di importo inferiore o pari alla soglia europea è realizzata nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 238, comma 7 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

ART.3. DEFINIZIONI

- 3.1. Per quanto di seguito non diversamente definito, si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all'art. 3 ed all'art 14 (contratti misti) del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163:
- **Codice unico:** Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni.
 - **Società o Impresa:** il soggetto economico che trova disciplina della sua attività negoziale nelle norme del presente Regolamento e nel caso specifico la Società Mobilità di Marca SPA (MOM SPA).
 - **Organi di amministrazione:** soggetti, previsti nello statuto dell'Impresa, ai quali sono attribuiti o delegati poteri e competenze specifici nell'ambito e per le applicazioni del presente Regolamento.
 - **C.d.A.:** Consiglio di Amministrazione.
 - **CIG:** Codice Identificativo di Gara. Identifica in maniera univoca la procedura alla quale le ditte partecipano.
 - **DURC:** Documento Unico di Regolarità Contributiva.
 - **DUVRI:** Documento Unico di Valutazione dei Rischi.
 - **Lavori:** esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l'esecuzione di opere relative e/o strumentali alle attività svolte dall'Impresa.
 - **Forniture:** beni strumentali o di consumo acquisiti dall'Impresa per i propri bisogni.
 - **Servizi:** prestazioni di terzi acquisite dall'Impresa per i propri bisogni.
 - **Albo fornitori:** Albo dei fornitori e prestatori di servizi dell'Impresa in cui sono iscritti e classificati gli operatori economici interessati, in possesso di requisiti di ordine generale e di capacità professionale, idonei al soddisfacimento delle esigenze aziendali.
 - **Gare pubbliche sub-europee:** procedure concorsuali ad evidenza pubblica relative a contratti di importo inferiore alle soglie indicate all'art. 8 del presente Regolamento.
 - **Procedura aperta:** procedura di gara in cui ogni operatore economico avente i requisiti richiesti può presentare offerta.

- **Procedura ristretta:** procedura di gara alla quale partecipano solo gli operatori economici che lo abbiano richiesto a seguito di pubblicazione di avviso e che sono invitati dall'Impresa in quanto in possesso dei requisiti richiesti.
- **Procedura negoziata:** procedura di gara in cui l'Impresa, direttamente o a seguito di confronto concorrenziale, anche promosso mediante avvisi pubblici, consulta gli operatori economici di propria scelta e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.
- **Spesa in economia:** ogni spesa inerente la fornitura di beni, la prestazione di servizi o l'esecuzione di lavori da effettuarsi entro i limiti stabiliti dal presente Regolamento. Per motivi di semplicità, urgenza o di necessità, per tale spesa non deve essere prevista, a norma del medesimo Regolamento, una procedura ad evidenza pubblica.
- **Spesa in contanti:** spesa di modesta entità per acquisti urgenti, prestazioni di pronto intervento che si effettua tramite il servizio interno di cassa.
- **PEC:** Posta Elettronica Certificata

ART.4. PRINCIPI GENERALI

- 4.1. I principi che regolano le azioni e le attività dell'Impresa, relativamente ai contratti disciplinati dal presente Regolamento, sono ispirati al rispetto della concorrenza, della non discriminazione fra i possibili concorrenti, e alla trasparenza dei comportamenti in tutta la fase concorsuale e negoziale.
- 4.2. Devono essere garantite la pubblicità degli avvisi di gara e l'informazione sull'esito della procedura.
- 4.3. Nella procedura non devono essere imposte condizioni o restrizioni che limitino la libertà degli operatori economici in misura superiore, e quindi sproporzionata, a quella effettivamente necessaria al raggiungimento dello scopo.
- 4.4. Non possono essere richieste garanzie o imposte penali di importo palesemente eccessivo rispetto al valore del contratto e all'interesse dell'Impresa per l'adempimento.
- 4.5. Deve essere garantita, per quanto possibile, la rotazione delle imprese invitate.

ART.5. EFFICACIA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICITÀ

- 5.1. Le procedure, le azioni e le attività devono essere ispirate al principio di economicità inteso come impiego ottimale delle risorse a disposizione. Devono inoltre conformarsi ai principi di efficacia e di efficienza, intesi rispettivamente come obbligo di conseguire un determinato risultato tramite un'azione idonea e di ottenere un saldo positivo dal rapporto tra i costi ed i vantaggi legati al raggiungimento di un determinato obiettivo.

ART.6. DIVIETO DI ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO

- 6.1. Un contratto non può essere artificialmente frazionato al fine di eludere l'applicazione di alcune norme del presente Regolamento o di quelle del Codice unico.

ART.7. SOGLIE PER LE PROCEDURE IN ECONOMIA

- 7.1. Le procedure in economia di cui al Titolo V del presente Regolamento si applicano per l'affidamento di:
 - a) lavori di importo fino ad € 200.000,00;
 - b) servizi di importo fino ad € 150.000,00;
 - c) forniture di importo fino ad € 150.000,00.

ART.8. SOGLIE PER LE PROCEDURE DI GARA PUBBLICA SUB EUROPEE

- 8.1. Le procedure di gara pubblica di cui al Titolo V del presente Regolamento si applicano per l'affidamento di:

- a) lavori di importo compreso tra € 200.000,00 e la soglia comunitaria secondo le procedure di cui al Capo II del Titolo VI;
- d) servizi di importo compreso tra € 150.000,00 e la soglia comunitaria;
- e) forniture di importo compreso tra € 150.000,00 e la soglia comunitaria.

ART.9. CALCOLO DELLE SOGLIE

- 9.1. Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui al presente Regolamento si tiene conto del valore stimato del contratto da stipulare, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
- 9.2. Il calcolo del valore stimato è basato sull'importo totale massimo di ciascun contratto.
- 9.3. Per i contratti di durata pluriennale si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l'intera durata degli stessi.
- 9.4. Per i contratti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi si deve tenere conto del valore mensile moltiplicato per quarantotto.
- 9.5. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'art 29 del Codice unico.
- 9.6. Il valore delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria nei settori speciali, precisato nell'art. 215 del Codice unico, è suscettibile di modificazione mediante atti regolamentari della Commissione Europea, sulla base dei quali si provvederà al relativo aggiornamento del presente regolamento.

ART.10. POTERE AUTORIZZATIVO E DI SPESA

- 10.1. I soggetti competenti ad autorizzare la stipula dei contratti in base alle procedure di cui al presente Regolamento sono individuati dallo statuto, dai regolamenti, dal piano delle deleghe adottati dall'Impresa e/o da eventuali procure generali e/o speciali.
- 10.2. Il C.d.A. di MOM SPA, in data 15/10/2013 ha legittimato ad autorizzare l'avvio di procedure negoziali per l'affidamento di lavori, forniture e servizi al Presidente, al Direttore, al responsabile del Parco Rotabile, e ai responsabili delle aree di business definite nell'organigramma aziendale di MOM S.p.A..
- 10.3. Il potere di spesa, definibile anche come potere di stipula, è così attribuito:
 - a) Il Presidente ha il potere di stipulare contratti con limiti di importo per Euro 60.000,00, per l'affidamento di lavori, forniture e servizi previsti nel budget;
 - b) Il Direttore ha il potere di stipulare contratti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi senza limiti di importo e cessioni di beni di importo unitario non superiore a Euro 50.000,00 per un importo annuo non superiore a quello previsto nel budget;
- 10.4. Il responsabile del Parco Rotabile ed i responsabili delle aree di business hanno il potere di stipulare contratti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo unitario non superiore a € 5.000,00 (eurocinquemila/00),
- 10.5. Tutti gli importi precisati nel presente articolo si intendono al netto di I.V.A.

ART.11. RESPONSABILE DEL CONTRATTO - INDIVIDUAZIONE, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ

- 11.1. Le funzioni di responsabile del contratto sono di norma attribuite ai responsabili di area, ciascuno per la parte di competenza. In tale ambito,
 - a) il responsabile tecnico è colui che esprime le norme tecniche di riferimento, formula le prescrizioni e il capitolato, cura tutti gli adempimenti relativi alla redazione del progetto;
 - b) il responsabile dell'affidamento è colui che provvede a tutti gli adempimenti procedurali per addivenire alla conclusione del contratto;
 - c) il responsabile dell'esecuzione è colui che è incaricato di seguire e verificare il rispetto delle condizioni contrattuali da parte del fornitore, del prestatore di servizi o dell'esecutore dei lavori.
- 11.2. Nell'ambito della gestione dei contratti, i responsabili di area hanno l'obbligo di adottare tutti gli atti e provvedimenti opportuni per conseguire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del fornitore, appaltatore o prestatore di servizi. Spetta in particolare ad essi l'adozione di atti di sollecito, di diffida, di ulteriori atti finalizzati al

collaudo, alla regolare esecuzione, all'applicazione delle penalità, allo svincolo dei depositi cauzionali provvisori e definitivi.

ART.12. SPESE

- 12.1. Può essere disposta mediante affidamento diretto ogni spesa relativa a forniture, servizi e lavori di importo inferiore a € 40.000,00 I.V.A. esclusa.
- 12.2. Può, altresì, essere disposta con lo stesso criterio ogni spesa che debba essere effettuata ricorrendo le condizioni di cui all'art. 221 del Codice Unico, ove applicabili.
- 12.3. Possono essere disposte direttamente e per qualsiasi importo, senza necessità di confronto concorrenziale, le spese relative a:
 - a) l'inserzione di avvisi, comunicazioni, bandi di gara;
 - b) l'acquisto, la stampa e/o la rilegatura di libri e riviste di carattere tecnico e amministrativo, l'acquisto di giornali e pubblicazioni di vario genere, l'abbonamento a periodici ed agenzie di informazione;
 - c) la partecipazione a convegni, seminari, congressi, conferenze e riunioni, ivi comprese le spese per viaggi e trasferte;
 - d) l'espletamento di concorsi, corsi e seminari di formazione;
 - e) i contratti di sponsorizzazione.
 - f) le attività di rappresentanza degli organi di Amministrazione;
 - g) i servizi postali e telegrafici;
 - h) le operazioni di sdoganamento di materiali importati;
 - i) le imposte e tasse in genere (quali bollo e valori bollati, registro, vidimazioni libri, compenso su ruolo per servizio di riscossione, raccolta di rifiuti solidi urbani ecc.);
 - j) i diritti e contributi per il rilascio di concessioni edilizie, per licenze apertura e/o occupazione suolo e sottosuolo, per passi carrabili, per visure metriche, catastali ed ipotecarie, per licenze relative a sottostazioni elettriche, distributori di carburante e depositi oli minerali, per licenze di esercizio di depositi, officine ed uffici, per tasse di concessione e omologazione ascensori e sollevatori, ecc.;
 - k) le tasse di circolazione veicoli per i servizi di linea ed ausiliari;
 - l) il personale dipendente e selezioni correlate;
 - m) gli affari legali, notarili e di giustizia;
 - n) il pagamento di multe ed ammende, salvo la rivalsa nei confronti dei responsabili delle infrazioni.

ART.13. SPESE IN CONTANTI – DI CASSA

- 13.1. Per mezzo di un servizio interno di cassa gestito dall'area Amministrativa e Finanziaria, si effettuano spese di modesta entità relative ad acquisti urgenti o prestazioni di pronto intervento nonché spese che non sia possibile effettuare mediante preventiva ordinazione. Si possono, inoltre, effettuare rimborsi spese di modesta entità, sostenute dai dipendenti per conto della società.
- 13.2. Ciascuna spesa in contanti non può eccedere l'importo di € 1.000,00 e deve essere autorizzata dal Presidente o dal Direttore. Sulla autorizzazione deve essere indicato il motivo che ha originato la spesa. Ad ogni spesa devono essere allegati i documenti giustificativi o una dichiarazione sottoscritta dall'agente che l'ha sostenuta.
- 13.3. Possono altresì essere effettuate in contanti, anche se di importo superiore a € 1.000,00, le spese del presente Regolamento, sempre che non sia possibile procedere al pagamento mediante la procedura ordinaria di emissione dell'ordinativo di spesa.

ART.14. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

- 14.1. Le gare pubbliche sono autorizzate con deliberazione dell'Organo di Amministrazione o con disposizione del soggetto da quest'ultimo delegato, mediante formale decisione che approva il bando di gara o la richiesta d'offerta, le norme che regolano la gara stessa, le condizioni speciali o le prescrizioni tecniche previste per il contratto, il capitolato.

ART.15. FORME E MODALITÀ DI PUBBLICITÀ

- 15.1. Nel caso degli appalti di forniture e servizi, le gare pubbliche vengono indette mediante pubblicazione di un bando contenente gli elementi identificativi ed esplicativi dell'appalto e tutte le informazioni utili per partecipare alla gara.
- 15.2. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati nel sito informatico dell'Impresa; gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla data di pubblicazione nel sito.
- 15.3. Le stazioni appaltanti possono prevedere forme aggiuntive di pubblicità diverse da quelle indicate nel presente articolo.
- 15.4. Nelle procedure aperte i termini di ricezione delle offerte non possono essere inferiori a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando.
- 15.5. Nelle procedure ristrette e negoziate i termini di ricezione delle domande di partecipazione non possono essere inferiori a dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso con il quale viene indetta la procedura. Il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione della lettera di invito.
- 15.6. Gli avvisi sui risultati delle gare sono pubblicati nel sito informatico dell'Impresa entro tre mesi dall'aggiudicazione definitiva della gara.
- 15.7. Detti avvisi contengono gli elementi identificativi ed esplicativi dell'appalto e ogni altra informazione ritenuta utile.

ART.16. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

- 16.1. Salvo l'affidamento diretto previsto ai precedenti ART.12 e ART.13, per le procedure in economia relative a forniture e servizi è necessario promuovere il più possibile la concorrenza. L'impresa, qualora non inviti tutti i soggetti inseriti nell'albo fornitori di riferimento, dovrà garantire, di norma, la rotazione degli operatori economici modificando almeno il 20% dei soggetti invitati e comunque almeno uno; resta salva la facoltà dell'impresa di invitare l'operatore economico aggiudicatario della precedente procedura per l'aggiudicazione di contratti di pari oggetto.
In quest'ultima fattispecie devono essere invitate fino a tre ditte per importi superiori a € 40.000,00 fino a cinque ditte per importi superiori a € 80.000,00, ove esistano soggetti idonei in tali numeri.
- 16.2. Per le procedure in economia relative all'affidamento di lavori per importi superiori a € 40.000,00 l'Impresa deve invitare fino a cinque ditte. Queste devono essere selezionate, adottando i criteri di cui al comma 1.
- 16.3. L'Impresa può pubblicare sul proprio sito informatico l'avviso relativo a procedure in economia alle quali inviterà, oltre alle ditte di fiducia, anche quei concorrenti che intendano partecipare alla procedura e che ne abbiano i requisiti richiesti.

ART.17. PROCEDURE DI SELEZIONE

- 17.1. Le richieste d'offerta possono essere inviate a mezzo posta elettronica certificata, posta elettronica, posta, o via fax e devono contenere, oltre a quanto necessario ad emettere l'ordine, l'indicazione del termine fisso per la presentazione delle offerte in busta chiusa.
Per procedure sino a 40.000 Euro ovvero per motivata urgenza le offerte possono essere inviate per fax o e-mail, a termine fisso, soltanto ove ciò sia consentito nella richiesta d'offerta
La procedura di selezione mediante esplorazione telefonica è consentita per importi non superiori a € 40.000,00 e preferibilmente interpellando almeno due ditte. Il risultato dell'indagine, l'offerta e le condizioni ricevute devono essere annotati e sottoscritti a cura dell'incaricato sulla pratica d'acquisto. L'offerta deve poi essere confermata a mezzo PEC fax, o e-mail, dagli offerenti prima della emissione dell'ordine.
- 17.2. Nella richiesta di offerta l'Impresa può richiedere una cauzione provvisoria indicandone entità e modalità di costituzione.

- 17.3. Effettuata l'individuazione del fornitore, l'Impresa procede alla verifica del possesso dei requisiti previsti nella richiesta d'offerta e dichiarati dal fornitore. Se l'esito della verifica è positivo si procede all'emissione dell'ordine.
- 17.4. Può essere emesso un ordine direttamente alla ditta affidataria di un precedente contratto, per lo stesso oggetto ed alle stesse condizioni, purché ciò avvenga entro i dodici mesi successivi alla scadenza.
- 17.5. Ciascun ordine dovrà contenere la descrizione dell'oggetto del contratto, i termini di esecuzione della fornitura, del servizio o del lavoro, i termini e le modalità di accertamento delle qualità e quantità dei beni forniti, delle prestazioni o dei lavori eseguiti, i termini e le modalità di pagamento. Se è prevista la clausola penale per ritardo o inadempimento, essa deve precisare tutte le condizioni di applicazione delle penali e non deve avere carattere generico.
- 17.6. L'ufficio responsabile della stipulazione del contratto o dell'ordinativo ne invia copia al responsabile della esecuzione dello stesso.
- 17.7. I contratti relativi a forniture continuative o periodiche di beni hanno di norma durata annuale; questa potrebbe diventare pluriennale allorché vi sia la convenienza tecnica e/o economica. I contratti di manutenzione o di prestazioni continuative o periodiche di servizi, invece, hanno di norma durata pluriennale.

ART.18. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

- 18.1. I criteri di aggiudicazione devono essere indicati nelle richieste d'offerta.
- 18.2. Nella procedura di aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più bassa la gara è aggiudicata al concorrente che ha formulato il prezzo più basso o lo sconto più elevato.
- 18.3. Nella procedura di aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa gli elementi di valutazione ed il loro peso devono essere menzionati nel capitolato o nella richiesta d'offerta.

ART.19. COMMISSIONI GIUDICATRICI

- 19.1. Salvo che per le procedure per l'affidamento di contratti per forniture, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 Euro, le buste contenenti le offerte sono aperte da una apposita Commissione, nominata dal Consiglio di Amministrazione. Essa ha l'incarico di redigere il verbale delle operazioni effettuate.
- 19.2. La Commissione formula anche la proposta di aggiudicazione esprimendo eventualmente anche il giudizio di congruità sull'offerta migliore. Ove sia ritenuto opportuno, può chiedere al concorrente l'indicazione degli elementi di carattere tecnico ed economico che hanno consentito la formulazione dell'offerta stessa.

ART.20. REQUISITI ED AVVALIMENTO (SERVIZI E FORNITURE)

- 20.1. Il concorrente può partecipare alla gara solo qualora sia in possesso dei requisiti di ordine generale, economico, tecnico e finanziario richiesti nel relativo bando.
- 20.2. Qualora nel bando non sia specificata in modo dettagliato la documentazione da allegare, la capacità economica e finanziaria del concorrente potrà essere dimostrata mediante produzione di uno o più dei seguenti documenti:
 - a) bilanci o estratti di bilanci;
 - b) idonee referenze bancarie;
 - c) fatturato globale d'impresa degli ultimi tre anni; questo, per ciascun anno, non dovrà essere inferiore alla metà del valore dell'appalto.
- 20.3. Qualora nel bando non sia specificata in modo dettagliato la documentazione da allegare, la capacità tecnica del concorrente potrà essere dimostrata mediante produzione di uno o più dei seguenti documenti:

- a) elenco dei principali servizi e forniture analoghi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi dei relativi contratti. Questi, nel triennio, non dovranno avere un importo inferiore al valore dell'appalto;
 - b) certificati di buona esecuzione atti a dimostrare di aver realizzato servizi o forniture analoghi all'oggetto dell'appalto;
 - c) per gli appalti dei servizi, l'indicazione del numero medio annuo del personale impiegato e la dichiarazione concernente l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico che il concorrente metterà a disposizione per il servizio;
 - d) nel caso di forniture, la produzione di un certificato rilasciato dagli Istituti incaricati dei controlli di qualità di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.
- 20.4. L'Impresa precisa nel bando di gara quali tra i documenti sopra indicati debbano essere prodotti.
- 20.5. Ai fini dell'ammissione, il possesso dei requisiti di cui al presente articolo può essere autocertificato dal concorrente, fatta comunque salva la facoltà dell'Impresa di procedere alla verifica delle attestazioni prodotte.
- 20.6. Il bando di gara può prevedere che, in relazione alla natura o all'importo dell'appalto, le imprese partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici o tecnici, ovvero che l'avvalimento possa integrare un preesistente requisito tecnico o economico già posseduto dall'impresa avvalente in misura o percentuale indicata nel bando stesso.
- 20.7. L'avvalimento negli appalti di servizi e forniture è ammesso solo per il possesso di requisiti tecnici ovvero economici con le seguenti limitazioni
- il concorrente può avvalersi dei requisiti economici delle società facenti parte dello stesso Gruppo;
 - il concorrente può avvalersi dei requisiti tecnici di altre società purché l'avvalimento sia dimostrato da idoneo titolo di disponibilità del requisito di cui il concorrente intende avvalersi.
- 20.8. L'avvalimento non potrà in nessun caso costituire elusione delle norme sul subappalto.
- 20.9. L'impresa ausiliaria dovrà produrre le dichiarazioni di cui all'art. 49 comma 1 del Codice Unico.

ART.21. SEDE DELLA GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

- 21.1. Nella procedura aperta per forniture e servizi la gara si svolge nel luogo, giorno e ora stabiliti nel bando con il sistema delle offerte segrete pervenute entro il termine fissato.
- 21.2. La gara è aggiudicata al migliore offerente e cioè al concorrente che abbia indicato il prezzo più basso oppure lo sconto percentuale più elevato rispetto all'importo o ad un elenco prezzi a base d'asta. La gara può essere anche aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

ART.22. OFFERTA

- 22.1. L'offerta economica, redatta in lingua italiana, deve essere contenuta in busta chiusa e preferibilmente sigillata. Nel caso in cui la procedura di gara preveda una successiva fase di valutazione tecnica in sede separata come indicato all'art. 27, comma 2, punto IX del presente Regolamento, l'offerta economica deve essere contenuta in una busta separata e preferibilmente sigillata
- 22.2. La documentazione amministrativa prescritta all'art. 25 del presente Regolamento deve essere contenuta in altra busta.
- 22.3. Qualora il bando di gara o il Capitolato Speciale prescrivano la presentazione di una documentazione tecnica (disegni, relazioni, schemi ed elaborati tecnici comunque denominati), questa deve essere contenuta in altra busta chiusa. All'esterno di ciascuna busta deve essere sinteticamente indicato il relativo contenuto.
- 22.4. Le buste di cui sopra devono essere racchiuse in un plico sul quale devono essere indicati l'oggetto della gara, il numero del bando di gara e la data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. Qualora nel bando o nella lettera d'invito sia prevista la

sigillatura del plico esterno, questa deve essere applicata sui lembi di chiusura mediante applicazione del timbro o della firma del legale rappresentante e sovrapposizione di nastro adesivo trasparente. Alternativamente può avvenire con apposizione di ceralacca sugli stessi lembi.

- 22.5. Il plico deve essere recapitato all'indirizzo dell'Impresa per posta raccomandata, a mezzo di agenzia di recapito espresso ovvero a mano entro il termine perentorio indicato nel bando di gara. La data e l'ora di arrivo delle offerte sono comprovate esclusivamente dal timbro a calendario apposto dall'Ufficio Protocollo dell'Impresa.
- 22.6. In caso di riapertura dei termini di presentazione, le offerte pervenute dopo la scadenza del termine originariamente fissato e prima della riapertura dei nuovi termini dovranno comunque essere ripresentate, fatta salva diversa indicazione.
- 22.7. In caso di Associazioni Temporanee di Imprese non ancora costituite e di Consorzi di cui all'art 34, comma 1, lettera e) del Codice Unico, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti interessati.

ART.23. PREZZI E CORRISPETTIVI

- 23.1. Se richiesto dal bando di gara o dalla lettera di invito, l'offerta deve essere compilata utilizzando il modello fornito dall'Impresa e ogni foglio deve essere firmato dal legale rappresentante del soggetto concorrente. I prezzi devono essere espressi in cifre ed arrotondati a due cifre decimali.
- 23.2. Gli eventuali ribassi percentuali indicati nell'offerta sono considerati fino alla terza cifra decimale.
- 23.3. L'importo offerto è inteso al netto dell'IVA.

ART.24. GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

- 24.1. Unitamente alla documentazione amministrativa, l'Impresa può richiedere al Concorrente una garanzia pari o superiore al 2% dell'importo a base di gara o, in assenza di base d'asta, dell'importo presunto del contratto.
- 24.2. La cauzione deve essere presentata:
 - In contanti esclusivamente mediante bonifico bancario presso un Istituto di fiducia dell'impresa con l'indicazione della causale "cauzione provvisoria per la procedura n. ";
 - mediante titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una Sezione di Tesoreria Provinciale e presso le Aziende autorizzate a titolo di pegno a favore dell'Impresa;
 - mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. A pena di esclusione dalla gara, tale polizza dovrà avere validità minima di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta o dal diverso termine di validità dell'offerta indicato nel bando di gara e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Impresa.
- 24.3. I Concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/lec 17000, possono ridurre l'importo della cauzione del 50%. In tale ipotesi devono però presentare il certificato comprovante il possesso del requisito richiesto ovvero produrre idonea dichiarazione sostitutiva.

ART.25. DOCUMENTAZIONE DI AMMISSIONE

- 25.1. Insieme all'offerta, ma racchiusi in un'altra busta, devono essere presentati i sottoelencati documenti e dichiarazioni sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa concorrente:

- I. documentazione attestante la presa visione, se prevista, di tutti gli atti e documenti necessari per la partecipazione alla gara nonché il sopralluogo sul sito;
 - II. dichiarazione di accettazione incondizionata delle norme che regolano la gara stessa ed il successivo rapporto contrattuale;
 - III. documento comprovante la costituzione, se prevista, del deposito cauzionale provvisorio;
 - IV. dichiarazione attestante che alla gara non partecipano, né in forma singola, né in raggruppamento, soggetti nei confronti dei quali esistano forme di controllo da parte del soggetto dichiarante, ai sensi dell'art. 2359 C.C.;
 - V. dichiarazione sostitutiva attestante l'iscrizione al Registro delle Imprese, di cui al D.P.R. 7.12.95, n. 581, con l'indicazione dei nominativi dei legali rappresentanti e l'attestazione che l'impresa si trovi nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti non essendo in stato di liquidazione, fallimento o concordato;
 - VI. se richiesta dal bando di gara, dichiarazione attestante il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica, come definiti dal bando stesso;
 - VII. dichiarazione attestante che nei propri confronti non sussiste alcuno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 38 del Codice unico;
 - VIII. dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che il Concorrente è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'articolo 17 legge 68/99, ovvero dichiarazione attestante di non essere tenuto all'applicazione della suddetta legge indicandone i motivi;
 - IX. eventuale dichiarazione attestante la volontà di avvalersi, in caso di aggiudicazione, della facoltà di subappalto, con le condizioni ed i limiti di cui al successivo art. 53;
 - X. eventuale ulteriore documentazione, compresa la documentazione tecnica nonché la campionatura, se richieste dal bando di gara o dal Capitolato Speciale;
 - XI. se richiesta, la campionatura presentata dovrà essere contenuta in un idoneo involucro, chiuso, recante al suo esterno la dicitura "CAMPIONI DI GARA" con l'indicazione dell'oggetto della gara, il numero del relativo bando e la data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta campionata. Le ulteriori prescrizioni relative alla presentazione della campionatura sono indicate nel bando di gara e/o nel Capitolato Speciale;
 - XII. dichiarazione di non essersi avvalsi dei piani di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ovvero di essersene avvalsi ma che il periodo si è concluso;
 - XIII. fotocopia di un documento in corso di validità del soggetto che sottoscrive le dichiarazioni.
- 25.2. Le Associazioni Temporanee di Imprese ed i Consorzi di cui all'art 34, comma 1, lettera e) del Codice Unico non ancora formalmente costituiti devono inoltre presentare:
- I. I una dichiarazione, sottoscritta da tutti i soggetti interessati, con la quale gli stessi manifestino l'intenzione di costituirsi, in caso di aggiudicazione, in Associazione Temporanea di Imprese ed indichino l'impresa capogruppo alla quale intendono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza.
 - II. II una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto mandatario, recante l'indicazione esatta delle parti di fornitura o servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno assunte da ogni singolo componente
- 25.3. La dichiarazione di cui al comma 1 punti II, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XII e XIII deve essere resa dal legale rappresentante di ogni impresa. La documentazione di cui al comma 2 punto I viene rilasciata ad una qualsiasi delle imprese che effettueranno gli adempimenti previsti ed è sufficiente l'allegazione di una sola ricevuta.
- 25.4. La dichiarazione di cui al comma 1 punto IX può essere resa dalla sola impresa designata come mandataria.
- 25.5. In caso di ATI e Consorzi già formalmente costituiti, deve essere presentata, oltre la documentazione di cui sopra e la dichiarazione recante l'indicazione esatta delle parti di fornitura o servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno assunte da ogni singolo componente, anche l'atto, in copia autentica o autenticata, del mandato collettivo speciale con conferimento irrevocabile della rappresentanza a favore del soggetto mandatario, qualificato capogruppo.

- 25.6. L'impresa capogruppo di ATI o Consorzio già costituito, oltre alla documentazione presentata quale membro dell'associazione, deve:
- I. I costituire il deposito cauzionale provvisorio;
 - II. Il sottoscrivere l'offerta con firma del proprio legale rappresentante.
- 25.7. Le imprese che, viceversa, si obbligano in sede d'offerta a costituirsi in Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio in base all'art 34, lettera e) del Codice Unico, devono presentare la documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 con firma congiunta dei propri legali rappresentanti. La cauzione provvisoria deve essere intestata a tutti i componenti della costituenda ATI o Consorzio.
- 25.8. In caso di procedura ristretta o negoziata il concorrente qualificato singolarmente può partecipare singolarmente ovvero in qualità di mandatario di una Associazione Temporanea di Imprese costituita o costituenda o di un Consorzio di cui all'art 34, comma 1, lettera e) del Codice Unico. Nel caso in cui partecipi in Associazione Temporanea di Imprese, contestualmente all'offerta deve essere presentata una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti da parte di ciascun mandante non già qualificato.
- 25.9. In caso di Consorzi di cui all'art. 34, lett. b) e c), del Codice Unico, questi devono altresì dichiarare il nominativo delle ditte consorziate che, in caso di aggiudicazione, eseguiranno la prestazione e queste ultime devono presentare la dichiarazione di cui al comma 1 punti IV, V, VII e XII.
- 25.10. Tutti gli elaborati tecnici che compongono la documentazione tecnica, se richiesta dal bando di gara, dalla lettera d'invito o dal Capitolato Speciale, devono essere comunque formalmente riferibili al soggetto concorrente.

ART.26. NON AMMISSIONE

- 26.1. Fatto salvo quanto previsto dal bando di gara, il verificarsi anche di una sola delle seguenti eventualità costituisce motivo insanabile di non ammissione alla gara:
- I. presentazione dell'offerta oltre il termine perentorio indicato nel bando di gara;
 - III. mancata sigillatura del plico esterno, se prevista;
 - IV. mancata indicazione, all'esterno del plico, dell'oggetto della gara o comunque degli elementi che consentano l'inequivocabile riferimento alla gara stessa;
 - V. mancata sigillatura del plico contenente l'offerta economica nel caso di procedura di valutazione dell'offerta per fasi successive;
 - VI. mancata presentazione o invalidità di anche uno solo dei documenti di cui all'art 25 comma 1 del presente regolamento;
 - VII. inosservanza delle prescrizioni o difetto dei requisiti di cui all'art 25 comma 1 del presente regolamento;
 - VIII. cauzione provvisoria prestata in difformità rispetto a quanto previsto dall'art 24 del presente regolamento;
 - IX. riscontro di condizioni contrastanti con quanto attestato nella dichiarazione di cui all'art. 25, comma 1 punto IV ovvero accertamento della sussistenza di situazioni di controllo sostanziale di cui all'art. 34, comma 2 del Codice Unico;
 - X. in caso di richiesta di campionatura, mancata presentazione, anche parziale, della stessa entro il termine perentorio prescritto dal bando di gara, o mancata sigillatura dell'involucro che la contiene ovvero mancata indicazione, su detto involucro, dell'oggetto della gara o comunque degli elementi che ne consentano l'inequivocabile riferimento alla gara stessa.

ART.27. COMMISSIONE GIUDICATRICE E SEDUTA DI GARA

- 27.1. Salvo diversa disposizione del Consiglio d'amministrazione, la Commissione giudicatrice è composta di massima: dal Direttore, o dal Vice Direttore o da un delegato, con funzioni di Presidente, dal responsabile d'area di business o suo delegato, con funzioni di segretario, e da altro personale del settore interessato dall'oggetto di gara. Al termine di ogni seduta e dell'espletamento delle sue attività detta commissione redige il verbale delle operazioni effettuate e predispone la graduatoria di rito.

- 26.2. Nel giorno, ora e sede indicati nel bando di gara, la Commissione procederà di massima come segue:
- I. accertamento dell'osservanza delle modalità di presentazione dei plichi pervenuti;
 - II. apertura dei plichi regolarmente presentati;
 - III. accertamento dell'insussistenza dei motivi di non ammissione di cui all'art 26 del presente Regolamento;
 - IV. lettura delle offerte ammesse;
 - V. accertamento e dichiarazione circa la validità dell'offerta ammessa. L'offerta è nulla se nella stessa venga indicato un termine di validità inferiore a quello minimo prescritto, se sia condizionata, non sottoscritta, non contenga tutti gli elementi richiesti o rechi l'indicazione di una variazione percentuale in aumento o un aumento dell'importo posto a base di gara allorché la gara preveda l'offerta di una percentuale di ribasso o un prezzo massimo oltre il quale non è consentito formulare offerta. E' altresì nulla ove, nel caso di aggiudicazione per lotti, contenga quotazioni parziali e non riferite all'intero lotto. L'offerta invalidata viene esclusa dalla gara;
 - VI. aggiudicazione provvisoria dell'appalto, a favore del concorrente che abbia offerto il prezzo più basso o lo sconto percentuale più elevato o, nell'ipotesi di gara da non aggiudicare al prezzo più basso, abbia presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - VII. qualora il bando di gara o il Capitolato Speciale prevedano l'accertamento preliminare della idoneità tecnica di campionature e/o l'esame di documentazioni di idoneità, da eseguirsi in sede separata, la procedura si concluderà al termine delle operazioni di cui al punto III con un provvedimento di ammissione alla fase successiva della gara. Verrà data ai concorrenti tempestiva comunicazione sul giorno, ora e sede in cui avrà luogo la fase conclusiva della gara e nel corso della stessa, previa informativa sull'esito degli accertamenti eseguiti, si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi ed all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto al miglior offerente;
 - VIII. in caso di aggiudicazione al concorrente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara o il Capitolato Speciale indicano gli elementi tecnico - economici di valutazione e i rispettivi punteggi da assegnare alle offerte. Con l'attribuzione di questi verrà individuata l'offerta economicamente più vantaggiosa e si procederà quindi, all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto.
 - IX. Qualora, ai fini dell'aggiudicazione, sia prevista una valutazione tecnica da eseguirsi in sede separata a cura di un'apposita Commissione Tecnica, la prima fase di gara si concluderà al termine delle operazioni di cui al punto III con un provvedimento di ammissione alla fase di valutazione tecnica. Verrà data ai concorrenti tempestiva comunicazione sul giorno, ora e sede in cui avrà luogo la fase conclusiva della gara e, nel corso della stessa, si procederà:
 - a) all'informativa sull'esito delle valutazioni eseguite dalla Commissione Tecnica;
 - b) all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche;
 - c) alla dichiarazione di validità delle offerte economiche;
 - d) all'assegnazione del punteggio relativo all'elemento economico;
 - e) all'attribuzione del punteggio complessivo;
 - f) all'aggiudicazione provvisoria.

ART.28. AGGIUDICAZIONE

- 28.1. Ove non sia previsto diversamente dal bando di gara, si procede all'aggiudicazione anche nel caso in cui risulti ammessa una sola offerta valida, salvo che la stessa venga ritenuta non conveniente o non idonea alle esigenze dell'Impresa.
- 28.2. Le offerte non sono soggette a variazioni in sede di gara, salvo diversa indicazione dell'Impresa.
- 28.3. Verificandosi il caso in cui due o più concorrenti presentino la stessa miglior offerta ovvero, nelle gare da aggiudicarsi in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, alle offerte di due o più concorrenti venga attribuito lo stesso miglior punteggio complessivo, si procede se possibile mediante rilancio o qualora non vi siano le condizioni mediante sorteggio, salvo diversa prescrizione del bando di gara.

ART.29. OFFERTA IRREVOCABILE

- 29.1. Ove il bando di gara non disponga diversamente, l'offerta, che si considera proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1329 e 1331 C.C, è impegnativa per il concorrente per un periodo non inferiore a 180 giorni

ART.30. ANORMALITÀ DELLE OFFERTE E VERIFICA DEI REQUISITI

- 30.1. Ove si ravvisi la presenza di offerte anomale rispetto al valore presunto della fornitura o al valore presunto della prestazione da eseguire, dopo l'esperimento della gara si procederà all'esame degli elementi giustificativi sul prezzo o sul corrispettivo che sono stati richiesti al soggetto provvisoriamente aggiudicatario. Le offerte devono essere sottoposte obbligatoriamente a verifica di congruità qualora il prezzo o il corrispettivo offerto sia superiore o inferiore del 35% rispetto all'importo presunto di spesa previsto.
- 30.2. Qualora, anche dopo l'esame in contraddittorio con il concorrente provvisoriamente aggiudicatario, gli elementi giustificativi sul prezzo non contribuiscano a rimuovere la preliminare valutazione di anormalità, si dà luogo alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria e al successivo esame degli elementi giustificativi richiesti agli altri soggetti in graduatoria che pure abbiano presentato offerte anormalmente basse. Dopo la eventuale esclusione delle offerte ritenute inaccettabili, si procede all'aggiudicazione dell'appalto a favore del concorrente con la migliore offerta fra quelle non viziate da anormalità.

ART.31. PROCEDURE RISTRETTE

- 31.1. Nelle procedure ristrette l'avviso di gara prevede un termine per consentire ai potenziali concorrenti di manifestare l'intenzione di partecipare alla gara e, ove previsto, di documentare il possesso dei requisiti richiesti. L'Impresa può integrare la lista dei possibili concorrenti inserendo nell'elenco delle ditte da invitare anche altri nominativi presenti nel proprio Albo Fornitori o elenco fornitori abituali.
- 31.2. La procedura successiva all'invito a presentare offerta è la stessa che disciplina quella delle procedure aperte.

ART.32. PROCEDURE NEGOZiate

- 31.3. La procedura negoziata con pubblicazione dell'avviso segue di norma la procedura prevista per la gara aperta, salvo diversa indicazione del bando in ordine alla pubblicità delle sedute di gara. Con l'avviso si può promuovere una procedura analoga a quella aperta richiedendo la presentazione diretta delle offerte, unitamente alla documentazione che comprova il possesso dei requisiti necessari. Alternativamente l'avviso può sollecitare manifestazioni di interesse e in tal caso la procedura negoziata si sviluppa in modo analogo a quella ristretta.
- 31.4. La procedura negoziata diretta o plurima senza pubblicazione di avviso può essere effettuata soltanto per le occasioni, le contingenze e i motivi previsti nell'art. 221 del Codice unico.
- 31.5. In caso di offerte plurime, la procedura può prevedere una prima fase di confronto tecnico e/o economico fra le ditte offerenti, finalizzato alla individuazione della migliore soluzione tecnica e/o della migliore offerta; e una seconda fase di negoziazione tendente a conseguire ulteriori miglioramenti nella stessa da parte del/i concorrente/i.

ART.33. PRINCIPI GENERALI

- 33.1. L'Impresa ha la facoltà di individuare il soggetto aggiudicatario, oltre che con le tradizionali procedure, anche attraverso l'utilizzo del sistema delle negoziazioni on-line. I fornitori interessati vi accedono previa attività di registrazione ed abilitazione finalizzata alla conoscenza ed accettazione delle procedure operative che regolano le negoziazioni on-line, nonché la dotazione di una chiave di accesso e password.

- 33.2. La procedura on-line può essere applicata a qualsiasi tipologia di gara seguendone le regole fino alla presentazione dell'offerta. Deve in ogni caso essere assicurata la parità di condizioni dei partecipanti nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure, nonché di massima sicurezza e riservatezza dei dati.
- 33.3. La procedura telematica di acquisto è realizzata nel rispetto dei principi di sicurezza fissati dal D.L.vo 196 del 30.06.2003.
- 33.4. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita con l'interrogazione delle registrazioni di sistema che contengono la documentazione degli atti della procedura in formato elettronico.
- 33.5. Alle comunicazioni ed alle trasmissioni di documenti tra gli utenti e l'Impresa si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445.
- 33.6. La possibilità di utilizzo del sistema di acquisto attraverso procedura on-line viene esplicitamente resa nota ai soggetti interessati negli atti di gara nonché nel sito internet aziendale nella parte dedicata ai fornitori.
- 33.7. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione alle negoziazioni on-line, l'Impresa si impegna a pubblicare periodicamente sui principali organi di stampa a diffusione nazionale e/o locale un avviso contenente le modalità ed ogni altra informazione utile per partecipare alle negoziazioni in parola.
- 33.8. Il ricorso alle procedure on-line è possibile quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte avviene automaticamente attraverso il mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da poter essere espressi in cifre o percentuali.

ART.34. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

- 34.1. Nella procedura on-line l'aggiudicazione avviene di norma al prezzo più basso oppure, qualora l'appalto venga aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i prezzi e/o i valori degli elementi dell'offerta indicati negli atti di gara,
- 34.2. Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso, le modalità attraverso le quali può essere espresso il massimo ribasso sono l'asta di acquisto di tipo "inverso", a rilanci multipli, on-line oppure la richiesta di offerta on-line in busta chiusa digitale. Con la prima procedura il fornitore invitato inserisce a sistema la propria offerta e, sulla base delle offerte anonime inserite dagli altri concorrenti, ha la possibilità di migliorare a ribasso la propria migliore offerta mediante rilanci in tempo reale entro i termini di durata dell'asta. Con la seconda forma di procedurale fornitore invitato presenta la propria migliore offerta entro il termine di scadenza senza conoscere le offerte inserite dagli altri concorrenti invitati, che pertanto rimangono segrete fino all'apertura delle buste digitali.
- 34.3. Nel caso di aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione devono essere quantificabili meccanicamente secondo formule matematiche che effettuino la ponderazione tra tutti i criteri stabiliti per la sua determinazione. Gli elementi tecnici di valutazione con il relativo punteggio, nonché il punteggio tecnico minimo da conseguire per essere ammessi all'asta sono predeterminati nella lettera d'invito. Le proposte tecniche presentate costituiscono oggetto di valutazione da parte di un'apposita Commissione Tecnica. Al termine della valutazione tecnica vengono comunicati alle ditte che hanno realizzato un punteggio tecnico pari o superiore a quello minimo definito nella lettera d'invito i punteggi conseguiti e viene loro data comunicazione per e-mail della data e dell'ora di svolgimento della negoziazione. Ogni partecipante deve essere informato costantemente ed in tempo reale sulla propria classificazione. A tal fine, durante lo svolgimento dell'asta, il dispositivo elettronico utilizzato dall'Impresa procede alla riclassificazione automatica delle offerte in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Negli atti di gara l'Impresa può stabilire di rendere visibile, nel corso dell'asta, a ciascun concorrente il numero dei partecipanti alla gara ma non l'identità dei medesimi che rimane sconosciuta fino al momento dell'aggiudicazione.
- 34.4. Dopo aver dichiarato conclusa l'asta elettronica, si darà luogo alla verifica della eventuale anomalia delle offerte ed alla successiva aggiudicazione della gara, sia per

l'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso che per quella con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

- 34.5. Le modalità di svolgimento degli acquisti on-line sono disciplinate dalle relative procedure operative e queste dovranno necessariamente e preliminarmente essere accettate e sottoscritte dalle imprese che intendano partecipare alle singole negoziazioni.

ART.35. PUBBLICITÀ E TERMINI PER LE PROCEDURE DI GARA RELATIVE A LAVORI.

- 35.1. Per gli appalti di lavori di importo compreso tra 500.000 Euro e la soglia comunitaria si applicano le procedure di cui agli artt. 122 e 123 del Codice Unico.
- 35.2. Per gli appalti di lavori di importo superiore a 200.000 Euro ma inferiore a 500.000 Euro, le procedure ad evidenza pubblica vengono indette mediante pubblicazione di un bando che contiene gli elementi indicati nell'allegato A e tutte le informazioni utili per partecipare alla gara.
- 35.3. Il bando per i lavori di cui al comma 2 è pubblicato nel sito informatico e nell'Albo dell'Impresa.
- 35.4. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità delle procedure di cui al comma 2 decorrono dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio del Comune.
- 35.5. Relativamente ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte si applicano i termini indicati all'articolo 227 del Codice Unico ridotti della metà. Nei casi di urgenza motivata nel bando, i termini di presentazione dell'offerta nelle procedure aperte possono venire ulteriormente ridotti ma mai essere inferiori ai 15 giorni.
- 35.6. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento dei lavori di cui al comma 2 viene pubblicato nel sito dell'Impresa entro due mesi dall'aggiudicazione definitiva e contiene gli elementi indicati nell'allegato B e ogni altra informazione ritenuta utile.

ART.36. REQUISITI E AVVALIMENTO.

- 36.1. L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti di ordine generale, economici e tecnici richiesti nel bando.
- 36.2. Sono esclusi dalla partecipazione alle gare di lavori i soggetti che non soddisfino i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 comma 1) del Codice Unico.
- 36.3. Inoltre non possono presentare offerta i concorrenti che non soddisfino i requisiti tecnici, economici e finanziari richiesti nel bando di gara adeguati alla tipologia di attività ed all'importo posto a base di gara.
- 36.4. Per i lavori di importo superiore a 200.000 Euro il concorrente dovrà dimostrare il possesso dei requisiti tecnici ed economici mediante la produzione del certificato di iscrizione SOA per categoria e classifica adeguata all'oggetto ed importo dell'appalto. Ove lo ritenga opportuno in relazione alla natura dell'appalto, l'Impresa potrà inoltre richiedere la seguente documentazione:
- Requisiti economici:
 - a) bilanci o estratti di bilanci;
 - b) idonee referenze bancarie;
 - Requisiti tecnici:
 - a) Elenco dei principali lavori analoghi all'oggetto dell'appalto eseguiti negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi dei relativi contratti. L'importo complessivo di tali lavori non dovrà essere, nel triennio, inferiore al valore dell'appalto;
 - c) certificati di buona esecuzione atti a dimostrare di aver realizzato lavori analoghi all'oggetto dell'appalto;
 - d) piena disponibilità dei mezzi necessari all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto;
- 36.5. La stazione appaltante può inoltre indicare nell'avviso se vi siano lavori subappaltabili individuandone la categoria ovvero lavori scorporabili a qualificazione obbligatoria. In caso di lavori subappaltabili, il concorrente potrà qualificarsi avendo l'iscrizione SOA solo per la categoria prevalente e per l'intero importo dell'appalto, oltre agli altri eventuali documenti richiesti.

- 36.6. In caso di lavori per i quali il bando di gara richieda la qualificazione obbligatoria, il concorrente singolo o associato dovrà dimostrare il possesso della qualificazione SOA sia per la categoria prevalente sia per le ulteriori categorie indicate nel bando.
- 36.7. Il bando di gara può prevedere che, in relazione alla natura o all'importo dell'appalto, le imprese partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici e dei requisiti tecnici, ovvero che l'avvalimento possa integrare un preesistente requisito tecnico o economico già posseduto dall'impresa avvalente in misura o percentuale indicata nel bando stesso.
- 36.8. L'avvalimento negli appalti di lavori è ammesso solo per il possesso di requisiti tecnici ed economici ovvero attestazioni SOA con le seguenti limitazioni:
- il concorrente può avvalersi esclusivamente dei requisiti economici delle società facenti parte dello stesso gruppo;
 - il concorrente può avvalersi dei requisiti tecnici e delle attestazioni SOA di altre società purché l'avvalimento sia dimostrato da idoneo titolo di disponibilità del requisito di cui il concorrente intende avvalersi.
- 36.9. L'avvalimento non potrà in nessun caso costituire elusione delle norme sul subappalto.
- 36.10. L'impresa ausiliaria dovrà produrre le dichiarazioni di cui all'art. 49 comma 1 del Codice Unico.

ART.37. NORME SPECIFICHE

- 37.1. Nelle procedure aperte per l'aggiudicazione di lavori si applicano le stesse norme previste per le procedure di aggiudicazione di beni e servizi di cui alla sezione del presente Regolamento, se non diversamente disposto.
- 37.2. La cauzione provvisoria è di norma fissata al 2% dell'importo dei lavori, fatta salva la facoltà dell'Impresa di consentire alle imprese provviste di certificazione di qualità di ridurre la percentuale della metà.
- 37.3. Per la partecipazione alle gare delle Associazioni Temporanee di Imprese e Consorzi valgono le disposizioni della legge pro tempore in vigore.

ART.38. PROCEDURE RISTRETTE.

- 38.1. Nelle procedure ristrette l'avviso di gara prevede un termine per consentire agli aspiranti concorrenti di manifestare l'intenzione di partecipare alla gara e di documentare il possesso, se previsto, dei requisiti richiesti. L'Impresa può integrare la lista dei potenziali concorrenti inserendo nell'elenco delle ditte da invitare anche altri nominativi estratti dal proprio Albo Fornitori, dall'elenco dei fornitori abituali ovvero dal sito dell'Autorità.
- 38.2. La procedura successiva all'invito a presentare offerta è analoga a quella prevista per le procedure aperte.

ART.39. PROCEDURA NEGOZIATA

- 39.1. La procedura negoziata con pubblicazione dell'avviso segue di norma la procedura prevista per la gara aperta, salvo diverse indicazioni del bando in ordine alla pubblicità delle sedute di gara. Con l'avviso si può promuovere una procedura analoga a quella aperta richiedendo la presentazione diretta delle offerte unitamente alla documentazione del possesso dei requisiti necessari. Alternativamente l'avviso può soltanto sollecitare manifestazioni d'interesse ed allora la procedura segue lo stesso iter della procedura ristretta.
- 39.2. La procedura negoziata diretta o plurima senza pubblicazione di avviso deve attenersi ai principi generali della materia ed essere applicata in fattispecie analoghe a quelle previste nell'art. 221 del Codice unico.
- 39.3. In caso di offerte plurime la procedura può prevedere una prima fase di confronto tecnico e/o economico fra le ditte offerenti, finalizzato alla individuazione della migliore soluzione tecnica e/o della migliore offerta, ed una seconda fase di negoziazione tendente ad ottenere offerte migliorative da parte del/i concorrente/i.

ART.40. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E ANOMALIA DELL'OFFERTA

- 40.1. Le procedure di gara per l'affidamento dei lavori possono essere aggiudicate secondo i criteri del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- 40.2. E' facoltà dell'Impresa, ove ravvisi la presenza di offerte anomale rispetto al valore dell'appalto, di esaminare gli elementi giustificativi del prezzo o del corrispettivo che vengono richiesti al soggetto provvisoriamente aggiudicatario. In alternativa, nel caso di appalti aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, è facoltà dell'Impresa prevedere l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 86 del Codice Unico. Questa facoltà deve però essere indicata nel bando o nella lettera d'invito

ART.41. SISTEMI DI QUALIFICAZIONE

- 41.1. Allorché intenda istituire un proprio sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori o prestatori di servizi, l'Impresa lo rende noto pubblicando un avviso. In esso sono, fra l'altro, indicate le finalità del sistema di qualificazione e le modalità per conoscere le norme relative al suo funzionamento.
- 41.2. Quando il sistema ha una durata superiore a tre anni, l'avviso viene pubblicato annualmente. Quando invece ha una durata inferiore a tre anni è sufficiente un avviso iniziale. L'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione va pubblicato con le stesse forme e modalità previste per i bandi di gara
- 41.3. Il principio che disciplina il sistema è quello della durata prefissata rispetto al termine di scadenza, ma anche della possibilità per gli imprenditori di essere qualificati in ogni tempo di validità del sistema.
- 41.4. In prima indizione l'Impresa indica un termine utile entro il quale devono essere presentate le candidature e la documentazione richiesta. Allo scadere del termine l'Impresa provvede, mediante un'apposita Commissione, alla valutazione delle candidature, verificando la documentazione presentata e, se del caso, effettuando sopralluoghi su stabilimenti e impianti produttivi. I candidati devono dimostrare il possesso dei requisiti richiesti tra cui, in particolare, quelli indicati all'art 25 comma 1 punti V, VII, VIII, XII del presente Regolamento. Inoltre trova applicazione l'art. 50 del Codice Unico.
- 41.5. A conclusione di questa prima fase, anche a mezzo della Commissione di cui al comma precedente, l'Impresa predispose l'elenco dei candidati qualificati e quello dei candidati non qualificati. L'avvenuta qualificazione è resa nota ai soggetti interessati mediante comunicazione diretta e specifica o anche a mezzo di posta elettronica. La mancata qualificazione deve essere resa nota ai soggetti interessati con le stesse modalità ma deve, altresì, contenere le motivazioni per cui non è avvenuta la qualificazione.
- 41.6. L'Impresa o la Commissione di cui sopra effettua periodicamente la verifica delle candidature che siano state eventualmente presentate in epoca successiva a quella di scadenza del termine di prima indizione.
- 41.7. In presenza di un sistema di qualificazione, l'Impresa invita a presentare offerta i soggetti candidati che risultino qualificati alla data di spedizione della richiesta d'offerta. Le fasi successive sono quelle di una ordinaria procedura ristretta o negoziata.
- 41.8. Allorché intenda avvalersi di un sistema di qualificazione indetto e gestito da un'altra stazione appaltante, l'Impresa provvede ad acquisire il consenso di tale stazione e l'elenco dei fornitori che risultino qualificati al momento dell'indizione della gara. Successivamente rende nota tale decisione agli operatori economici mediante pubblicazione di un avviso secondo le stesse forme adottate per l'indizione di un proprio sistema di qualificazione o tramite comunicazione scritta d'invito a partecipare alla procedura concorsuale. L'Impresa può richiedere direttamente un'offerta ai fornitori secondo una procedura che segue lo stesso iter di una ordinaria procedura ristretta o negoziata.
- 41.9. L'Impresa può indire un sistema di qualificazione di prodotti. In tal caso i candidati interessati a presentare un tipo di prodotto idoneo presentano quanto richiesto sul piano documentale ed eventualmente un campione. L'Impresa si riserva di effettuare collaudi e

prove, anche presso laboratori di fiducia. Per ogni adempimento l'Impresa segue per quanto possibile una procedura analoga a quella prevista nei commi precedenti.

- 41.10. Allorché l'Impresa intenda acquistare prodotti qualificati procede, in relazione all'importo di spesa, ad acquistarli in economia o mediante una gara pubblica con procedura ristretta o negoziata. Se vi sono più prodotti qualificati per lo stesso particolare, l'oggetto dell'acquisto o della gara deve contenere la facoltà per il concorrente di quotare e fornire alternativamente ciascun tipo di prodotto qualificato.

ART.42. DIALOGO TECNICO

- 42.1. Prima dell'avvio di una procedura di aggiudicazione di un appalto particolarmente complesso, in ordine al quale l'Impresa non è in possesso di tutti gli elementi di valutazione tecnica, economica e di conoscenza di mercati specialistici che la guidino in termini diretti e sicuri verso una determinata soluzione, essa può sollecitare o ricevere contributi progettuali da parte di professionisti o di imprese allo scopo di predisporre un capitolato tecnico pienamente rispondente alle proprie esigenze.
- 42.2. La sollecitazione viene rivolta agli operatori specialistici attraverso la loro convocazione ad una conferenza introduttiva di presentazione nella quale vengono illustrate le esigenze dell'Impresa e le diverse soluzioni individuate oppure viene dichiarata la mancata individuazione di una qualsiasi soluzione. Qualora l'Impresa abbia ricevuto un contributo spontaneo, deve darne notizia nella conferenza introduttiva.
- 42.3. Nella stessa seduta viene fissato un termine congruo per l'effettuazione di una conferenza conclusiva e ad essa sono invitati a partecipare tutti coloro che sono stati presenti nella conferenza introduttiva. Nella conferenza conclusiva si prende nota delle soluzioni offerte da coloro che via via le propongono e vengono ammessi al dibattito su ciascuna proposta, in un tempo definito, anche gli intervenuti che non hanno presentato proposte o ne hanno presentate di diverse rispetto a quella in discussione.
- 42.4. Di ciascuna conferenza viene redatto verbale dal quale devono almeno risultare i soggetti presenti e coloro che sono intervenuti al dibattito nonché una sommaria descrizione delle proposte avanzate all'Impresa.
- 42.5. L'Impresa non può inserire nel capitolato tecnico disposizioni o prescrizioni che costituiscano limiti o impedimenti alla libera concorrenza. In ogni caso le soluzioni e le specifiche tecniche indicate devono essere coerenti con quanto prescritto dall'art. 68 del Codice Unico.
- 42.6. L'impresa può anche decidere di avviare un dialogo tecnico allorché, per il medesimo oggetto, abbia indetto due esperimenti di gara senza ricevere offerte oppure avendo ricevuto offerte che siano risultate invalide per motivi di carattere tecnico o comunque inefficaci o inappropriate.

ART.43. CENTRALI DI COMMITTENZA

- 43.1. L'Impresa può avvalersi per i propri acquisti di una o più centrali di committenza. Appalti di forniture e servizi effettuati tramite le centrali di committenza si considerano in linea con le norme e le direttive europee qualora dette centrali di committenza abbiano rispettato a loro volta le prescrizioni delle direttive europee in materia di appalti pubblici.
- 43.2. La centrale di committenza può assumere forma consortile ma non vi possono far parte soggetti diversi da coloro che usufruiscono dei servizi della centrale.
- 43.3. L'Impresa che intenda avvalersi di una centrale deve preventivamente concordare i termini di una convenzione con la centrale stessa e successivamente procedere alla pubblicazione di un avviso nelle forme previste per i sistemi di qualificazione.

ART.44. ACCORDO QUADRO

- 44.1. Nel caso abbia necessità di pluralità di prestazioni protratte per un tempo determinato o di usufruire, per motivi tecnici e/o economici, di prestazioni parziali in relazione ad uno specifico e più ampio programma di esecuzione di lavori, forniture o servizi, l'Impresa

stipula un accordo quadro nel quale fissa le condizioni generali di realizzazione del programma e le modalità di determinazione di successivi rapporti negoziali soprattutto con riferimento ai prezzi ed eventualmente alle quantità.

- 44.2. I contratti applicativi dell'accordo quadro possono essere stipulati con procedura negoziata senza pubblicazione di bando soltanto se l'accordo sia stato aggiudicato a seguito di gara.

ART.45. INCARICHI DI PROGETTAZIONE

- 45.1. Per gli incarichi di ingegneria relativi a progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudo di importo pari o inferiore a 100.000 Euro e per quelli di validazione di progetti di importo pari o inferiore a 200.000 Euro, l'Impresa, in mancanza di professionalità interne o di loro disponibilità certificata dal responsabile di fase, può procedere ad affidamenti secondo una procedura in economia che rispetti i principi di trasparenza, buona fede e di confronto concorrenziale.
- 45.2. L'Impresa può pubblicare per un determinato periodo nel proprio sito informatico e/o in almeno un giornale di interesse nazionale avvisi nei quali manifestare il proprio interesse ad affidare gli incarichi di cui sopra.
- 45.3. In tali avvisi vengono invitati i professionisti in possesso dei requisiti previsti dal vigente ordinamento di settore a presentare le proprie candidature per l'affidamento dell'incarico. I candidati devono presentare il proprio curriculum professionale e un elenco di progetti analoghi a quello oggetto del confronto, allegando relazione che illustri le caratteristiche peculiari sul piano progettuale di ciascuno dei progetti adottati. Negli avvisi l'Impresa può altresì richiedere che vengano precisate le condizioni economiche per l'espletamento dell'incarico. Può altresì essere precisato che le candidature saranno valutate da una Commissione la quale procederà ad individuare il professionista meritevole dell'affidamento avvalendosi di una procedura di confronto che preveda l'attribuzione di un punteggio, secondo una modalità e secondo un criterio indicati negli avvisi. In ogni caso non può essere attribuito al curriculum professionale un punteggio massimo superiore a 40 punti su 100.
- 45.4. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si rinvia all'articolo 91 del Codice Unico.

ART.46. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

- 46.1. Successivamente all'aggiudicazione provvisoria disposta dalla Commissione giudicatrice, l'Impresa provvede all'aggiudicazione definitiva, mediante provvedimento da parte del soggetto competente, a norma dello Statuto, regolamento interno, piano delle deleghe in vigore e/o in base ad eventuali procure generali/speciali.
- 46.2. L'aggiudicazione definitiva è in ogni caso sottoposta alla condizione sospensiva della verifica dei requisiti di cui al successivo articolo.

ART.47. VERIFICA REQUISITI AGGIUDICATARIO

- 47.1. L'Impresa deve verificare in capo all'aggiudicatario e, in caso di Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) c) del Codice Unico, in capo alle imprese che eseguiranno la prestazione, il possesso dei requisiti richiesti acquisendo i seguenti documenti:
- Certificato della CCIAA competente con la dicitura antimafia se prevista dalla legge.
 - Certificato del Tribunale fallimentare attestante l'insussistenza di procedure fallimentari in corso.
 - Documentazione a comprova delle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica richiesti dal bando. Per i requisiti di capacità economico-finanziaria saranno richiesti i bilanci relativi al periodo indicato in bando, mentre per la capacità tecnica la stessa Impresa potrà eseguire controlli presso gli Enti/Aziende indicate come referenti dell'aggiudicatario.
 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

- Certificato rilasciato dagli Uffici competenti attestante l'ottemperanza alle norme sul diritto al lavoro dei disabili (L. 68/1999), salvo che il concorrente non dichiari di esserne esentato.
 - In caso di aggiudicazione ad un costituendo Raggruppamento di Imprese: mandato collettivo speciale con rappresentanza conferita alla capogruppo e risultante da scrittura privata autenticata.
- 47.2. Per i soli appalti di lavori occorre altresì richiedere:
- Dichiarazione inerente l'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e applicato ai lavoratori dipendenti.
- 47.3. Al fine di accertare quanto dichiarato ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c) m) del Codice Unico, l'Impresa effettuerà le necessarie verifiche richiedendo il certificato del Casellario Giudiziale riferito al titolare, ai soci in caso di società in nome collettivo, ai soci accomandatari e agli amministratori muniti di potere di rappresentanza. Per gli appalti di lavori, la verifica riguarderà anche i Direttori tecnici.
- 47.4. In ogni caso la verifica riguarderà anche i soggetti di cui sopra cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

ART.48. STIPULA DEL CONTRATTO.

- 48.1. All'esito positivo della verifica dei requisiti, previo rilascio da parte dell'aggiudicatario della cauzione definitiva e delle polizze assicurative, se richieste, e, in caso di appalto di lavori, del Piano di sicurezza come regolato dall'art. 131 del Codice Unico, si procede alla stipula del contratto, nelle forme sotto indicate e nel termine di 60 giorni, salvo diverso termine indicato nel bando di gara ovvero, in caso di differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, decorrenti dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva.
- 48.2. Il Contratto predisposto dall'Impresa deve indicare in modo chiaro:
- l'oggetto del contratto;
 - i termini di esecuzione dello stesso;
 - il corrispettivo determinato con il ribasso percentuale ovvero con il prezzo offerto.
- 48.3. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata oppure in forma elettronica, se previsto dal regolamento dell'Impresa.
- 48.4. E' ammessa la stipula mediante ordine emesso dall'Impresa e sottoscritto per accettazione dall'aggiudicatario.

ART.49. GARANZIE CONTRATTUALI

- 49.1. *Garanzia del fornitore*
- a) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4.5 del presente Regolamento, è facoltà dell'Impresa richiedere all'aggiudicatario le seguenti garanzie:
- garanzia di buon funzionamento del prodotto/servizio fornito;
 - garanzia, in caso di appalto di lavori, per le difformità e i vizi dell'opera, oltre a quanto previsto dall'art. 1669 Codice Civile.
- b) Tali garanzie della durata di 24 mesi decorrono:
- a) Per le forniture e, se applicabile, per i servizi, in alternativa:
 - Dalla consegna del materiale;
 - dall'accettazione dello stesso, se sussiste una procedura formalizzata per l'accettazione;
 - dall'ultimo collaudo favorevole;
 - dalla scadenza del periodo di manutenzione se conforme agli usi.
 - b) Per gli appalti di lavori:
 - dal favorevole certificato di collaudo definitivo o di regolare esecuzione.
- c) In deroga all'art. 1495 Cod. Civ. l'Impresa decade dalla garanzia qualora non faccia denuncia del vizio/difetto all'appaltatore entro 60 giorni dalla scoperta, mentre per i

lavori la denuncia deve essere inoltrata prima che il certificato di collaudo/regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

- d) L'Impresa indica di norma, nel contratto di appalto, nell'ordine o comunque nel documento avente valore di contratto le seguenti clausole:
- durante il periodo di garanzia ed indipendentemente dall'avvenuta liquidazione del saldo, l'appaltatore prende a proprio carico e onere la sostituzione e/o la riparazione di ogni componente difettoso, assumendosi tutte le spese, ivi comprese quelle di imballo, trasporto e dogana tra il sito e il luogo di riparazione (andata e ritorno), la riparazione e/o eliminazione del vizio e/o difformità dell'opera e, in ogni caso, ogni intervento necessario ad assicurare la rispondenza della prestazione alle condizioni contrattuali.
 - Qualora siano state richieste delle specifiche "performance" in contratto, durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore dovrà correggere a propria cura ed onere le anomalie constatate sulla fornitura, comprese le attrezzature e i pezzi di ricambio, per garantire il rispetto delle performance richieste.
 - In deroga a quanto previsto dagli Artt. 1491 e 1667 cod. Civ.. per il periodo di garanzia sopra indicato, l'Appaltatore è tenuto alla garanzia anche se i vizi e/o i difetti erano conosciuti e/o riconoscibili al momento dell'accettazione della merce o in fase di collaudo.

49.2. Garanzia di esecuzione (cauzione definitiva)

- a) Per contratti stipulati a seguito di procedura in economia, l'Impresa si riserva la facoltà di richiedere una garanzia di esecuzione in misura non inferiore al 5% dell'importo del contratto.
- b) Per contratti stipulati a seguito di procedura di gara pubblica sub-europea, l'Impresa richiede una garanzia di esecuzione in misura non inferiore al 10% dell'importo del contratto. L'aggiudicatario, al quale sia stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/lec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000, può ridurre l'importo della garanzia del 50%, previa presentazione del certificato attestante il possesso di tale requisito.
- c) La cauzione definitiva può essere versata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tale cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della committente.
- d) La garanzia di esecuzione è prestata a garanzia degli impegni tutti del contratto e dovrà avere una validità minima:
- per gli appalti di lavori: fino alla data di emissione del certificato di collaudo definitivo o di quello di regolare esecuzione;
 - per gli appalti di forniture e servizi fino all'emissione dell'ultimo collaudo favorevole ovvero, se previsto, fino alla scadenza del periodo di manutenzione.
- e) Per contratti ad esecuzione continuata dove per la natura del contratto non sia previsto collaudo, la cauzione avrà validità fino al termine del contratto stesso e comunque fino a dichiarazione di svincolo dell'Impresa.
- f) L'Impresa potrà rivalersi sulla garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le prestazioni da eseguirsi di ufficio in danno dell'Appaltatore. In tal caso l'appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione nell'importo originario.

49.3. Garanzia ulteriore per i contratti di lavori

- a) Nel contratto di appalto o nell'ordine, l'Impresa può stabilire che il pagamento della rata di saldo, corrispondente indicativamente al 10% dell'importo contrattuale, venga effettuato previo rilascio di una garanzia fideiussoria pari all'importo della rata stessa e della durata di anni due.

- b) Qualora il pagamento avvenga in una sola soluzione, una quota percentuale, sempre pari di norma al 10%, viene pagata solo dietro presentazione della garanzia fideiussoria di cui sopra.
- 49.4. Garanzie per i contratti di forniture e servizi
- a) L'Impresa può stabilire che una parte dell'importo contrattuale, pari al 10% dell'importo del contratto, sia trattenuto a copertura degli obblighi di garanzia del Fornitore e che tale somma venga pagata senza interessi alla scadenza del periodo di garanzia.
- b) L'Impresa, su richiesta del Fornitore, provvede al pagamento della rata di cui sopra, previo rilascio di una cauzione sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa che dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- Importo corrispondente a quello da trattenere;
 - durata pari al periodo di garanzia;
 - decorrenza dall'inizio della garanzia
- c) La fideiussione deve inoltre contenere espressamente le seguenti clausole:
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Codice Civile;
 - operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della Committente.

ART.50. ASSICURAZIONI

- 50.1. In relazione alla particolare natura dei contratti, l'Impresa può richiedere all'Appaltatore una polizza assicurativa del tipo "All Risk", che preveda la copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dell'appalto e un massimale adeguato al rischio effettivo.
- 50.2. La polizza deve anche coprire gli eventuali danni a terzi, compresi i dipendenti dell'Impresa o persone da quest'ultima incaricate per specifiche attività nell'ambito del contratto.
- 50.3. La polizza deve essere valida fino al termine di esecuzione del contratto ovvero fino alla scadenza del periodo di manutenzione. Relativamente ai lavori, la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna degli stessi e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

ART.51. PENALI PER INADEMPIENZE

- 51.1. Per i contratti di appalto di lavori, prestazioni di servizio e forniture, l'Impresa stabilisce nel capitolato speciale le penali per ritardo nell'adempimento e/o inadempimento.
- 51.2. La penalità può essere applicata all'Appaltatore a seguito di semplice constatazione da parte dell'Impresa tramite il responsabile dell'esecuzione.
- 51.3. Indipendentemente dall'applicazione delle penali sopra indicate, nel caso in cui per negligenza dell'Appaltatore lo sviluppo esecutivo del contratto non fosse tale da assicurarne il compimento nel tempo prefissato ovvero nel caso sia accertata dal responsabile dell'esecuzione del contratto una condotta dei lavori visibilmente insufficiente a mantenere i termini di consegna richiesti, l'Impresa ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.
- 51.4. Non si dà luogo all'applicazione di penalità solo nel caso di ritardi dovuti a causa di forza maggiore, che siano riconosciuti come tali per iscritto dal responsabile dell'esecuzione del contratto ed approvati dall'Impresa.

ART.52. RINNOVO E PROROGA DEL CONTRATTO

- 52.1. L'Impresa può riservarsi la facoltà di disporre il rinnovo o la proroga del contratto a condizione che tale possibilità sia indicata nella richiesta di offerta o nel bando di gara e che l'importo del rinnovo o della proroga sia stato computato nell'importo complessivamente stimato ai fini della scelta della procedura oppure nel caso in cui

- L'Appaltatore offra di proseguire il servizio, la fornitura e/o la prestazione con un ribasso del corrispettivo di almeno il 2%.
- 52.2. L'Appaltatore è tenuto all'esecuzione del contratto alle condizioni indicate negli atti di gara.
- 52.3. Per i lavori trova applicazione l'art. 133, comma 3, del Codice Unico.
- 52.4. Oltre quanto sopra previsto, l'Impresa può anche riservarsi di prorogare e/o rinnovare i contratti in scadenza alle medesime condizioni, al fine di assicurare la continuità del servizio nelle fasi di verifica di nuove prestazioni e/o di ottimizzazioni da inserire nei capitolati delle future gare.
- 52.5. In ogni caso, sempre per assicurare la continuità del servizio, i contratti potranno essere prorogati fino al completamento delle procedure di gara.

ART.53. SUBAPPALTO

- 53.1. Il subappalto è disciplinato dall'art 118 del Codice Unico.
- 53.2. L'Impresa non provvede al pagamento diretto delle prestazioni a favore del subappaltatore. Negli atti di gara l'Impresa precisa che è fatto obbligo agli appaltatori di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
- 53.3. In deroga a quanto sopra, per determinate tipologie di contratti di servizio o fornitura, l'Impresa può vietare il subappalto. Tale divieto deve essere esplicitato negli atti di gara e portato a conoscenza dei Concorrenti.

ART.54. IMBALLO E PESO

- 54.1. L'imballo e la confezione si intendono compresi nel prezzo e il peso della merce si intende al netto.

ART.55. RESA

- 55.1. La merce deve essere resa, franco di ogni spesa, a terra nei magazzini dell'Impresa indicati nel bando di gara o nella lettera d'invito o nel Capitolato Speciale.

ART.56. TRASPORTO

- 56.1. Il trasporto della merce è effettuato a rischio e pericolo della ditta fornitrice.

ART.57. CAMPIONI DI FORNITURA

- 57.1. A richiesta dell'Impresa la fornitura può essere subordinata alla presentazione di una campionatura per "benestare" entro il termine indicato nel Capitolato Speciale di fornitura.
- 57.2. Qualora la campionatura fornita dal soggetto aggiudicatario non risulti rispondente ai requisiti prescritti, questo è tenuto a presentare una seconda campionatura entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della lettera con cui l'Impresa notifica la difformità del primo campione. In caso di mancata rispondenza anche della seconda campionatura, l'Impresa ha la facoltà insindacabile di risolvere il contratto incamerando la cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno.
- 57.3. Nel caso che, pur non essendo richiesto, il fornitore ritenga opportuno presentare un campione della merce prima di dar corso alla fornitura, l'Impresa si riserva - esclusa la sospensione o l'interruzione dei termini contrattuali - di esaminarlo e di esprimere un eventuale "benestare".
- 57.4. Il ritardo nell'espletamento della fornitura che derivi dalla mancata rispondenza del campione o dal ritardo nella consegna del campione comporta l'applicazione di penalità ai sensi di quanto previsto dall'art. 51 del presente Regolamento.

- 57.5. Il periodo intercorrente tra la data di consegna della 1^a e/o 2^a campionatura e quella di comunicazione alla ditta sull'esito del collaudo dei campioni stessi non è computato ai fini della determinazione della data di consegna contrattuale.
- 57.6. Nel caso di fornitura subordinata alla presentazione di campioni per il "benestare", il tempo intercorrente fra la data di presentazione del campione e quella del rilascio del "benestare" non è computato ai fini dei termini di consegna.

ART.58. CONSEGNA

- 58.1. La merce pervenuta s'intende consegnata subordinatamente al collaudo favorevole, ove questo sia previsto.
- 58.2. Il ricevimento della merce non preclude le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della consegna, ai sensi dell'art.1698 c.c.
- 58.3. I termini di consegna sono computati in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della stipulazione del contratto, del ricevimento dell'ordine ovvero, nell'ipotesi di cui all' art. 57 del presente Regolamento, di benestare al campione. *Si intende escluso dal computo il mese di Agosto.* La consegna deve aver luogo secondo le prescrizioni contenute nella lettera d'invito, nel Capitolato Speciale o nell'ordine.
- 58.4. Qualora cause di forza maggiore, esigenze o circostanze speciali impediscano all'Impresa il ricevimento della fornitura, essa può ordinare una temporanea sospensione dei termini.
- 58.5. L'Impresa ha facoltà di variare, a parità di condizioni, l'entità della fornitura nell'ambito del $\pm 20\%$ dell'importo contrattuale.
- 58.6. Il fornitore che, per cause di forza maggiore, documentate e comprovate non sia in grado di effettuare le consegne nel termine stabilito può chiedere all'Impresa, con domanda motivata, la concessione di una proroga. Verificata la fondatezza dei motivi della richiesta e le proprie esigenze di utilizzazione del materiale in consegna, l'Impresa può concedere la proroga richiesta. Ciò può accadere una sola volta per fornitura.

ART.59. COLLAUDO

- 59.1. a) Collaudi per forniture /servizi.
- a) Fatto salvo quanto previsto dal Capitolato Speciale, il collaudo della merce fornita viene effettuato presso gli impianti dell'Impresa, la quale si riserva anche la facoltà di ricorrere a laboratori specializzati. In caso di contestazione della merce consegnata, l'aggiudicataria dovrà procedere alla sua sostituzione con altra rispondente a quanto prescritto, non oltre i termini contrattuali previsti.
- b) Ove sia previsto il collaudo presso il fornitore, la ditta deve notificare all'Impresa la disponibilità della merce per le operazioni di collaudo, almeno 20 giorni prima della scadenza dei termini di consegna. Il tempo intercorrente fra la data della comunicazione e quella di ultimazione del collaudo non è computato ai fini dei termini di consegna. Nel caso di collaudo con esito sfavorevole, non si dà luogo alla sospensione dei termini di consegna.
- c) Nel caso di forniture particolarmente complesse o di forniture con posa in opera, l'Impresa prevede, di norma, in contratto un collaudo provvisorio.
- d) Tale collaudo, che potrà essere effettuato in corso d'opera e comunque entro un mese dalla ultimazione del contratto, consiste nell'eseguire, previo avviso all'Appaltatore, tutte le verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se la fornitura stessa o sue singole parti possano essere prese in consegna con facoltà d'uso.
- e) Dopo il collaudo provvisorio, indicativamente entro i 6 (sei) mesi successivi, sarà effettuato il collaudo definitivo, a condizione che siano consegnati tutti i documenti richiesti nelle specifiche tecniche ovvero da norme di legge e siano stati emessi, con esito positivo, ulteriori eventuali certificati di collaudo effettuati da Enti terzi.

- f) Scopo del collaudo definitivo è la verifica del completo e corretto funzionamento di quanto fornito e la piena rispondenza dello stesso alle norme di capitolato ed alle specifiche normative in vigore.
- g) In assenza di collaudo provvisorio, l'Impresa procede al solo collaudo definitivo.

59.2. b) Collaudo per lavori

- a) Fatto salvo il collaudo in corso d'opera nei casi previsti dal contratto, entro tre mesi dalla data del verbale di ultimazione dei lavori l'Impresa provvederà, tramite il Direttore dei Lavori, ad emettere certificato di regolare esecuzione, salvo che non ritenga opportuno emettere il certificato di collaudo entro il termine di sei mesi.
- b) Il collaudo è in ogni caso obbligatorio per appalti di importo superiore a 500.000 Euro.
- c) Il certificato di regolare esecuzione/collaudo diventa definitivo decorsi due anni dalla data di emissione e si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non intervenga entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.
- d) Dopo l'emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione si procede allo svincolo della cauzione definitiva. Inoltre, entro il termine massimo di 90 giorni, si procede al pagamento della rata di saldo, previa contestuale presentazione di idonea garanzia come previsto all'art. 49 del presente Regolamento.

59.3. c) Norme comuni

- a) Di norma, il collaudatore è nominato dall'Impresa nell'ambito del proprio personale. Nel caso faccia ricorso a collaudatori esterni, i compensi sono a carico dell'Impresa.
- b) Fatto salvo il potere di rifiutare l'emissione del certificato di collaudo se la fornitura o l'opera risulti non collaudabile, il collaudatore esprime le sue eventuali osservazioni e riserve e indica le modifiche, correzioni o adattamenti da eseguire al fine di rendere la prestazione collaudabile.
- c) Durante le operazioni di collaudo, l'Appaltatore fornirà a sua cura e spese tutta l'assistenza necessaria alla loro tempestiva e corretta esecuzione; in particolare fornirà la mano d'opera e i mezzi d'opera necessari alle operazioni.
- d) Le spese relative al collaudo in fabbrica sono a carico della ditta fornitrice mentre quelle per il collaudatore sono a carico dell'Impresa. Le spese del collaudo eventualmente effettuato presso un laboratorio specializzato sono addebitate al fornitore.
- e) L'Appaltatore deve eseguire nei termini stabiliti quanto imposto dal collaudatore. Nel caso di non pronta ottemperanza, l'Impresa farà eseguire le opere da terzi addebitando all'Appaltatore le spese e gli eventuali maggiori danni.
- f) I verbali di collaudo sono firmati dal Fornitore o da persona presente munita di procura alla firma. In assenza, i verbali vengono trasmessi al Fornitore per la sottoscrizione e questa deve avvenire entro 5 gg dalla ricezione.
- g) Ove non vengano evidenziate riserve di sorta, i verbali di collaudo si intendono accettati.

ART.60. PAGAMENTI

- 60.1. Di norma l'Impresa corrisponde all'Appaltatore il corrispettivo derivante dall'offerta economica mediante pagamenti per stati di avanzamento.
- 60.2. Negli appalti di lavori e di servizi, ciascun certificato di pagamento viene emesso al raggiungimento di una percentuale predeterminata, ovvero periodicamente, sulla base di quanto previsto dal contratto.
- 60.3. A fronte dei contratti con importo non superiore a 50.000 Euro oltre all'IVA ovvero di quelli aventi durata inferiore a 30 giorni viene emesso un solo certificato di pagamento.
- 60.4. Nei contratti di lavori, il Direttore dei Lavori procede alla redazione dello stato d'avanzamento e lo trasmette al Responsabile dell'esecuzione del contratto. Questi, entro 45 giorni decorrenti dalla maturazione dello stato d'avanzamento, redige il certificato di

pagamento ed autorizza l'Appaltatore ad emettere corrispondente fattura. Dall'importo di ogni Stato di Avanzamento viene dedotto lo 0,50% a titolo di garanzia dell'osservanza delle norme sulla tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori. Questo verrà corrisposto senza interessi in un'unica soluzione dopo l'approvazione del collaudo provvisorio.

60.5. L'ultima rata, considerata quale rata di saldo, ovvero una quota dell'unica fattura, per un importo corrispondente al 10%, sarà corrisposta all'Appaltatore entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione, previo rilascio di garanzia fideiussoria.

60.6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle opere.

60.7. Di norma negli appalti di forniture il pagamento delle fatture avviene alla consegna del materiale ovvero, ove sussista una procedura formalizzata, all'accettazione dello stesso.

60.8. Per tutti i contratti il pagamento delle fatture viene effettuato da parte dell'Impresa secondo i termini indicati dal contratto. Qualora il contratto non disponga un termine, questo si intende fissato a 60 gg. dalla data di arrivo risultante dal protocollo aziendale.

ART.61. INTERESSI

61.1. In caso di ritardo nel pagamento rispetto al termine previsto verranno corrisposti interessi al saggio legale.

ART.62. MODALITÀ DI PROPOSIZIONE DELLE CONTESTAZIONI – ACCORDO BONARIO

62.1. Per i contratti di appalto di lavori trova applicazione l'art. 240 del Codice Unico.

62.2. Per i contratti di servizi e forniture trova applicazione il comma 22 dell'art. 240 del Codice Unico.

62.3. Laddove non siano presenti registri contabili, entro 15 giorni solari dal manifestarsi delle cause che l'hanno originata, l'Appaltatore è tenuto a presentare con lettera raccomandata la contestazione al Responsabile dell'esecuzione indicato all'art. 11 del presente Regolamento. Ai fini del computo dei giorni farà fede la data di spedizione della raccomandata.

62.4. Nella suddetta comunicazione l'Appaltatore deve indicare con precisione l'oggetto della contestazione, l'entità e le corrispondenti ragioni di ciascuna domanda.

62.5. Le contestazioni proposte dall'Appaltatore senza attenersi alle modalità procedurali di contenuto e di termini come sopra indicato sono inefficaci ed improduttive di effetti nei confronti dell'Impresa.

ART.63. LINGUA ITALIANA

63.1. Tutti gli atti di gara e la documentazione fornita dai concorrenti, ivi compresa quella tecnica, anche nelle procedure in economia e sotto soglia, devono essere redatti, o comunque tradotti, in lingua italiana.

ART.64. FORO COMPETENTE

64.1. Ove non diversamente concordato tra le parti, il Foro competente è esclusivamente quello in cui ha sede Mobilità di Marca SpA.

ART.65. NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

- 65.1. Ai sensi del D.lgs. 30 luglio 2003 n.196, l'Impresa tratterà i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per le finalità connesse agli acquisti, alla gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto. I concorrenti hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 13 del suddetto decreto.
- 65.2. Nei documenti contrattuali (avviso, bando di gara o lettera di invito o schema di contratto) l'Impresa deve indicare gli obblighi e gli oneri posti a carico dell'Appaltatore, come desunti dagli articoli del presente Regolamento.
- 65.3. Tutti i richiami normativi si intendono riferiti alle disposizioni di legge pro-tempore in vigore.

**IL REGOLAMENTO È PUBBLICATO NEL SITO DI MOBILITÀ DI MARCA SPA,
WWW.MOBILITADIMARCA.IT.**